

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOBBING

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché possa configurarsi un caso di mobbing lavorativo debbono ricorrere tutti insieme i seguenti elementi: 1. Una serie di comportamenti illeciti di carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o di altri dipendenti sottoposti al potere direttivo dei primi; 2. L'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; 3. Il nesso di causalità tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; 4. l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Il datore di lavoro può essere condannato al risarcimento del danno biologico oltre che del danno non patrimoniale per la lesione dell'immagine, della professionalità e della vita di relazione.

n.53
24 gennaio 2019

Come è noto, col termine mobbing si indica l'atteggiamento aggressivo e persecutorio tipico di un determinato contesto lavorativo che un datore di lavoro o persone a lui sottoposte assumono nei confronti di altre persone cagionando alle stesse un danno psico-fisico. Non tutti però gli atteggiamenti troppo severi o ingiusti che un lavoratore subisce da parte di un collega o di un superiore possono essere qualificati come mobbing e avere le conseguenze a questa figura collegate. Come ribadisce la sentenza della Cassazione n. 2142 del 27 gennaio 2017 è necessario che concorrano tutti insieme alcuni elementi ben precisi da considerare come costitutivi della fattispecie mobbing.

Il caso da cui deriva la decisione nasce presso il Comune di Bagnara Calabria che è stato condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria al pagamento, a titolo di risarcimento di danno biologico, di una determinata somma oltre che, a titolo di danno non patrimoniale, per la lesione dell'immagine, della professionalità e della vita di relazione, di un importo pari alle retribuzioni corrispondenti alla categoria di inquadramento del lavoratore per un periodo di oltre due anni maggiorato di interessi e rivalutazione.

Secondo le risultanze di causa il dipendente assunto nel Corpo dei Vigili Urbani, a seguito di rimostranze per determinazioni datoriali che riteneva illegittime, era stato di fatto svuotato di mansioni e lasciato inattivo per più di un anno. Privo di scrivania e di ufficio era costretto a sostare in piedi nel corridoio. Poi venne assegnato allo svolgimento di pratiche cimiteriali con sede stabilita presso il cimitero. Ma il locale indicato dal suo superiore è risultato essere una stanza inequivocabilmente con caratteristiche di stanza mortuaria annessa al cimitero. Insomma un luogo igienicamente non adeguato, non conforme alle norme di sicurezza e soprattutto lesivo della sua dignità umana. La sistematica esposizione del dipendente ad atti vessatori con azione volta alla negazione stessa dell'individuo e della sua autostima aveva provocato l'insorgere di una sindrome reattiva, fonte di danno biologico concorrente col danno all'immagine e alla professionalità, pure derivanti dal demansionamento e dalla complessiva azione dell'amministrazione che nell'insieme aveva assunto i caratteri del mobbing.

La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Comune riconoscendo che nella vicenda si erano concretizzati tutti gli elementi atti a configurare il mobbing lavorativo. Tali elementi sono: a) una serie di comportamenti persecutori illeciti posti in essere in modo sistematico e protratto nel tempo dal datore di lavoro o da suoi collaboratori contro la vittima; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Di conseguenza la Corte d'Appello aveva operato correttamente condannando il Comune di Bagnara Calabria al risarcimento dei danni per danno biologico e per danno non patrimoniale relativo alla lesione di immagine, della professionalità e della vita di relazione a favore del lavoratore vittima del mobbing.